

**Provvedimento del 29 aprile 2011 - Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione**

**LA BANCA D'ITALIA**

**Visto** il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (BCE) e, in particolare, l'articolo 1 (definizioni), l'art. 2 comma 1 ai sensi del quale le banche centrali nazionali assistono la BCE nella raccolta di informazioni statistiche per quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti del SEBC, l'art. 2 comma 2, relativo all'individuazione degli "operatori" soggetti agli obblighi di segnalazione nonché l'art. 7 relativo all'irrogazione di sanzioni nei casi di inadempimento agli obblighi derivanti dai Regolamenti della BCE che definiscono e impongono obblighi di segnalazioni statistiche;

**Visto** il Regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca centrale europea del 19 dicembre 2008 riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2008/30) e, in particolare,

- l'art. 1, paragrafo 1 e l'art. 2, in base ai quali vengono definiti i criteri per l'individuazione delle società veicolo sottoposte agli obblighi segnaletici;
- gli artt. 4, 6 e 7 in base ai quali vengono stabiliti i contenuti degli obblighi segnaletici delle società veicolo e viene prevista la raccolta delle informazioni da parte delle banche centrali nazionali competenti entro i termini e secondo le modalità dalle stesse fissati;
- le disposizioni dell'art. 3 (sulla tenuta dell'elenco delle società veicolo a fini statistici) che prevedono, tra l'altro, l'obbligo delle società veicolo di informare la banca centrale nazionale competente della propria esistenza entro una settimana dalla data in cui essa ha iniziato la propria attività.

**Visto** l'Indirizzo della Banca centrale europea BCE/2008/31 del 19 dicembre 2008 (2009/160/CE) che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione) e, in particolare, l'art. 20 bis, relativo alla gestione dell'elenco delle società veicolo dell'area dell'euro tenute agli obblighi di segnalazione e relativo, in particolare, ai relativi adempimenti ai quali sono tenute le banche centrali nazionali.

**Vista** la Legge 30 aprile 1999, n. 130 ("Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti"), ed in particolare l'art. 3, comma 3.

**Visto** il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ("Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi"), ed in particolare l'art. 9, comma 3.

**Visto** il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n.218 ("Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141"), ed in particolare l'art. 6, comma 1.

emana le seguenti disposizioni.

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

**Articolo 1**  
**(Definizioni)**

Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

**a) “Società veicolo”:** l'impresa operante in Italia che è costituita conformemente al diritto nazionale o comunitario secondo una delle seguenti tipologie:

- forma legale contrattuale dei fondi comuni di investimento gestiti da società di gestione;
- forma legale fiduciaria;
- forma legale societaria quale società di capitale, pubblica o privata;
- ogni altra tipologia analoga

e la cui attività principale soddisfi entrambi i seguenti criteri:

- i) è rivolta ad effettuare, o effettua, uno o più operazioni di cartolarizzazione ed è isolata dal rischio di fallimento o di ogni altro genere di insolvenza che possa riguardare il cedente;
- ii) emette, o è rivolta ad emettere, obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, altri strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati, e/o possiede o potrebbe possedere, in termini giuridici o economici, attività sottostanti l'emissione di obbligazioni, di partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, di altri titoli di debito e/o di strumenti finanziari derivati che sono offerti in vendita al pubblico o venduti sulla base di collocamenti diretti.

La definizione di società veicolo non comprende:

- le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999 n.130.
- le IFM ai sensi della definizione di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32),
- i fondi di investimento (FI) ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (CE) della Banca centrale europea, del 27 luglio 2007 n.958, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8).

**b) “Cartolarizzazione”:** un'operazione in virtù della quale un'attività o un insieme di attività è trasferito ad un soggetto che è distinto dal cedente ed è istituito per la cartolarizzazione, o ne serve comunque gli scopi, e/o in virtù della quale il rischio di credito di un'attività o di un insieme di attività, o di parte di esso, è trasferito agli investitori in obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, altri strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati emessi da un soggetto che è distinto dal cedente ed è istituito per la cartolarizzazione, o ne serve comunque gli scopi, e:

- in caso di trasferimento del rischio di credito, il trasferimento è realizzato mediante:
  - i) il trasferimento economico delle attività che vengono cartolarizzate a soggetti distinti dal cedente creati al fine di o che servano allo scopo della cartolarizzazione. Ciò è

realizzato mediante il trasferimento, da parte del cedente, della proprietà degli attivi cartolarizzati o attraverso sottopartecipazione, oppure

- ii) l'uso dei derivati creditizi, garanzie o qualunque meccanismo simile;
- laddove tali obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati siano emessi, essi non rappresentano obblighi di pagamento del cedente.

**c) “Elenco delle società veicolo”:** l'elenco relativo alle società veicolo soggette agli obblighi statistici comunitari.

**d) “Manuale”:** il documento (allegato 1) contenente gli schemi di segnalazione degli obblighi statistici, i relativi criteri di compilazione e le istruzioni per la trasmissione dei dati.

## **Articolo 2** **(Finalità)**

La Banca d'Italia svolge i compiti di

1. raccolta e verifica delle informazioni statistiche al fine di fornire alla BCE un quadro statistico dell'attività delle società veicolo;
2. mantenimento dell'elenco delle società veicolo necessario per la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle società veicolo a fini statistici tenuto dalla BCE.

## **Articolo 3** **(Destinatari delle disposizioni)**

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle società veicolo.

# **TITOLO II** **OBLIGHI INFORMATIVI FINALIZZATI ALLA TENUTA DELL'ELENCO DELLE SOCIETA' VEICOLO**

## **Articolo 4** **(Elenco)**

E' istituito presso la Banca d'Italia l'elenco delle società veicolo destinato all'assolvimento delle finalità statistiche di cui all'art. 2.

## **Articolo 5** **(Comunicazione di inizio attività di cartolarizzazione)**

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 le società veicolo comunicano alla Banca d'Italia di aver dato inizio all'attività entro 7 giorni dall'acquisizione delle attività oggetto della prima operazione di cartolarizzazione. A tali fini le società veicolo trasmettono le informazioni riportate nella "Comunicazione di inizio attività di cartolarizzazione" (allegato 2).

## **Articolo 6** **(Comunicazione di cessazione attività di cartolarizzazione)**

Le società veicolo informano entro il termine di trenta giorni la Banca d'Italia del venir meno delle condizioni relative alla tipologia di impresa e/o all'attività principale indicate nell'art. 1

lett. a). La comunicazione è redatta secondo lo schema riportato nella “Comunicazione cessazione attività di cartolarizzazione” (allegato 3).

### ***TITOLO III OBBLIGHI STATISTICI***

#### **Articolo 7 (Oggetto delle segnalazioni statistiche)**

Le società veicolo forniscono alla Banca d'Italia dati di bilancio, dati di stock e di flusso relativi alle operazioni di cartolarizzazione e dati sulle cancellazioni totali/parziali delle attività cartolarizzate.

#### **Articolo 8 (Modalità di segnalazione, frequenza e termini di invio)**

Le segnalazioni sono dovute con periodicità trimestrale e sono inviate alla Banca d'Italia entro il ventiquattresimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del trimestre. I termini e le modalità di predisposizione, verifica e trasmissione sono previsti nel “Manuale”.

#### **Articolo 9 (Sanzioni)**

Le violazioni agli obblighi informativi e statistici di cui ai Titoli II e III sono assoggettate alla disciplina sanzionatoria di cui all'art. 7 del Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca Centrale Europea.

### ***TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***

#### **Articolo 10 (Disposizioni abrogate)**

E' abrogata la parte prima, limitatamente alle informazioni richieste alle società veicolo, e la parte seconda della Circolare della Banca d'Italia n. 273 del 5 gennaio 2009 “Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario”.

#### **Articolo 11 (Disposizioni transitorie)**

Le società veicolo che alla data di entrata in vigore della presente disciplina risultano già iscritte nell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, sono cancellate da quest'ultimo elenco e sono iscritte d'ufficio nell'elenco delle società veicolo.

Fino alle segnalazioni riferite al 31/03/2011 continuano ad applicarsi le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 273 del 5 gennaio 2009.

**Articolo 12**  
**(Allegati)**

Gli allegati sono parte integrante del presente provvedimento.

**Articolo 13**  
**(Entrata in vigore)**

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 29.04.2011 <sup>(1)</sup>

IL GOVERNATORE  
M. Draghi

---

(1) Il Regolamento è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* – Serie generale n. 110 del 13 maggio 2011.